

ASPCC
Associazione per la scuola pubblica
del Cantone e dei Comuni
c.p. 1039
6502 Bellinzona

Bellinzona, 28 settembre 2010

DECS
Divisione scuola
Viale Portone 12
6501 Bellinzona

Consultazione sul Progetto di Legge sulla pedagogia speciale

Egregio prof. Erba,
l'Associazione per la scuola pubblica del Cantone e dei Comuni (ASPCC) approfitta dell'invito rivolto a partecipare alla consultazione sul progetto di Legge sulla pedagogia speciale, elaborato da una Commissione incaricata appositamente dal DECS, per prendere posizione su alcuni specifici articoli.

Sottolineando dapprima la bontà delle scelte operate negli scorsi decenni - vogliamo qui in particolare ricordare l'istituzione del SSP - che hanno permesso a molti bambini e ragazzi che manifestavano alcune o parecchie difficoltà di apprendimento e/o di inserimento nelle classi di frequentare la scuola regolare con i loro coetanei.

Questa opzione ha consentito di contenere il numero degli allievi che frequentano le scuole speciali a livelli tali, che permettono al Ticino di emergere nei confronti degli altri cantoni.

L'Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale ha ampiamente sottolineato il principio dell'integrazione del maggior numero possibile di allievi nella scuola regolare, stabilendo all'art. 2 lett. b che *"le soluzioni integrative sono da preferire rispetto a quelle di separazione nel rispetto del benessere e delle possibilità di sviluppo del bambino e del giovane"*, confermando così le scelte operate tempo fa dal nostro Cantone.

Di conseguenza le proposte, ora in consultazione, di modifica della Legge cantonale, determinate dall'adesione all'Accordo intercantonale, non stravolgono l'assetto legale attuale, ciò determina una nostra adesione di principio allo spirito delle proposte di legge, anche se ci permettiamo qualche richiesta di modifica puntuale, ma soprattutto qualche suggerimento o qualche osservazione in merito al testo.

Proposte di modifica e osservazioni in merito ad alcuni articoli del progetto di Legge sulla pedagogia speciale

Art. 1

È indispensabile rafforzare il principio della massima integrazione possibile dei ragazzi nella scuola regolare, di conseguenza tale principio dovrebbe essere ribadito e rafforzato anche all'art.1.

Art. 4

L'ampliamento del campo d'applicazione della pedagogia speciale che comprende bambini che ancora non frequentano la scuola ed ingloba i giovani fino ai 20 anni di età è valutato positivamente.

È pure interessante l'accento - presente nel commento - ai quei ragazzi *"che hanno doti particolari"*, rilevando che in questi casi si pensa a quegli allievi che potrebbero soffrire nella *"scuola regolare (che) potrebbe non stimolarli a sufficienza e perturbare il loro personale benessere"*.

Art. 5

La collaborazione con la famiglia nell'operare le scelte scolastiche, così come si è fatto anche negli anni scorsi, è più che opportuna.

Indispensabile ci pare però il cpv 2, che permette ai competenti servizi del DECS di difendere i diritti e di operare in favore delle migliori opportunità dell'allievo, anche contro le resistenze e i pregiudizi che qualche volta si manifestano ancora da parte dell'autorità parentale. Va in ogni caso salvaguardato il diritto di ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 6

La pubblica educazione è un campo privilegiato del servizio pubblico, di conseguenza anche gli interventi di pedagogia specializzata devono essere messi a disposizione gratuitamente a chi ne ha bisogno.

È quindi opportuno ribadire questo principio con la precisazione che le famiglie devono contribuire solo per quelle spese non strettamente collegate all'istruzione, ma che toccano il campo parascolastico.

Art. 11

Vista la posizione geografica del nostro Cantone, con gli stretti legami che alcune regioni ticinesi intrattengono con l'Italia, nonché per scelte sovente determinate dalla lingua, sembra più opportuno aprire questa possibilità anche ad istituti italiani, soprattutto nel caso di specializzazioni molto specifiche. Si propone quindi di sostituire **"di altri cantoni"** con **"fuori Cantone"**.

Art. 13

La pianificazione degli interventi di pedagogia speciale è indispensabile per poter garantire una risposta ai bisogni, stabilendo delle priorità; ma anche poterne programmare la distribuzione sul territorio, nonché il finanziamento, evitando doppioni e sprechi.

Art. 14 - 15 - 16

Per quanto riguarda le scuole speciali private vogliamo qui sottolineare che generalmente contraddicono uno dei principi basilari che reggono l'Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale e che è ripreso nel presente progetto all'art. 1 lett. b: si tratta della necessità di favorire l'integrazione. Infatti le classi di scuola speciale di questi istituti, anche quando sono composte di allievi che non presentano disturbi particolarmente gravi, sono solitamente ubicate lontane dagli altri istituti scolastici di scuola elementare e di scuola media e gli allievi di queste scuole hanno poche opportunità di integrarsi con gli allievi della scuola regolare.

È questo un aspetto che ci induce a chiedere un loro riorientamento verso altri settori della pedagogia speciale, rispondendo ad eventuali richieste specifiche e/o emergenti attualmente non coperte.

A nome dell'ASPCC, ringrazio per l'attenzione e per averci offerto l'opportunità di partecipare alla consultazione.

Cordiali saluti

Loredana Schlegel
co-presidente